



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 279 del 28 maggio 2026

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

GRASSELLI, SAVO, CERA, BERNI e BERTUCCI

***DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ANTICADUTA NEI LAVORI IN QUOTA SU EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV – VI – X

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE**

**“DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTICADUTA
NEI LAVORI IN QUOTA SU EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI”**

Firmato digitalmente da: Micol
Grasselli
Data: 21/05/2026 10:56:05

Firmato digitalmente da:
Alessia Savo
Data: 27/05/2026 13:07:29

Firmato digitalmente da: Flavio
Cera
Data: 27/05/2026 16:49:10

Firmato digitalmente da:
Eleonora Berni
Data: 28/05/2026 11:24:18

Firmato digitalmente da:
Marco Bertucci
Data: 28/05/2026 12:20:51

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge interviene in materia di tutela e sicurezza del lavoro per dettare, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, specifiche disposizioni di prevenzione e protezione in settori, come quello edilizio, al fine di ridurre i rischi di caduta dall'alto nello svolgimento di lavori in quota al fine di determinare la riduzione del numero e della gravità degli infortuni derivanti da caduta dall'alto nel settore delle costruzioni e delle attività di manutenzione; promuovere una maggiore integrazione tra progettazione edilizia e sicurezza del lavoro; favorire la diffusione di dispositivi permanenti di protezione e sistemi di ancoraggio sulle coperture; rafforzare le specifiche attività di formazione, informazione e monitoraggio degli infortuni nel territorio regionale.

Gli infortuni derivanti da caduta dall'alto rappresentano una delle principali cause di incidenti gravi e mortali nel settore delle costruzioni edilizie e delle relative e successive attività di manutenzione. In particolare, molte attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti e coperture vengono svolte su tetti e superfici sopraelevate che spesso non sono dotati di adeguati sistemi di sicurezza per l'accesso o di protezione permanenti.

La materia della tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro è disciplinata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale dedica, nell'ambito del titolo IV, il capo II alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Nell'ambito delle proprie competenze in materia e in presenza di normativa statale che non prevede l'obbligo specifico di predisposizione di sistemi anticaduta collegati agli interventi in quota, alcune regioni hanno approvato leggi per prevedere sistemi permanenti di sicurezza sulle coperture, prevedendo a tal fine l'obbligo di integrare i progetti con un documento di natura tecnica appositamente predisposto.

La proposta di legge in esame prevede quindi l'introduzione dell'elaborato tecnico del sistema anticaduta (ETSA), documento che contiene le informazioni progettuali e tecniche relative ai sistemi di sicurezza adottati e che accompagna l'intero progetto edilizio; questo documento è aggiornato ogni volta che si realizzano interventi che comportano modifiche strutturali che interessano la copertura dell'edificio oppure variazioni alle misure di prevenzione e protezione previste. Tale documento è inoltre messo a disposizione di tutti i soggetti che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, svolgono attività in quota. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, l'ETSA deve essere consegnato al nuovo proprietario o ad altro avente titolo.

La legge disciplina, pertanto, le misure di prevenzione e protezione da prevedere negli interventi edilizi che comportano l'accesso alle coperture e alle facciate, stabilendo obblighi progettuali, documentali e formativi.

Contenuto della proposta di legge

- L'articolo 1 definisce **oggetto e finalità della legge**.
- L'articolo 2 introduce le **definizioni** rilevanti ai fini della presente legge, chiarendo in particolare il concetto di copertura e di facciate ventilate e facciate continue.
- L'articolo 3 individua l'**ambito di applicazione** della normativa, specificando le tipologie di interventi interessati e definendo alcune fattispecie escluse.
- L'articolo 4 disciplina le **misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota**, prevedendo, tra l'altro, che i progetti degli interventi includano l'applicazione di specifiche misure di prevenzione e di protezione, collettiva e individuale, adeguate alle migliori tecnologie disponibili e all'evoluzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in quota, finalizzate ad evitare il rischio di caduta dall'alto e siano corredati da un elaborato tecnico del sistema anticaduta (ETSA) che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), riporti le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ad attuarle.
- L'articolo 5 stabilisce che la **mancata presentazione o l'incompletezza dell'ETSA** costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio o determina l'inefficacia della CILA o della SCIA presentata, rafforzando così l'effettività degli obblighi previsti dalla legge.
- L'articolo 6 introduce specifiche disposizioni relativamente alle **attività di informazione e formazione sui sistemi anticaduta**, nell'ambito di quanto già previsto dalla programmazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11, rimandando alla Giunta regionale l'adozione di apposito regolamento per la definizione delle modalità informative e standard formativi elevati per le relative specifiche attività.
- L'articolo 7 demanda alla Giunta regionale l'adozione di un **regolamento**, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, con il quale saranno definite nel dettaglio le prescrizioni tecniche, la documentazione, i criteri e le modalità di presentazione di quest'ultima e le modalità informative e gli standard formativi elevati per le attività di informazione e formazione.
- L'articolo 8 contiene le **disposizioni transitorie**, prevedendo che la normativa si applichi agli interventi i cui progetti non siano stati presentati per gli edifici privati, o approvati, per gli edifici pubblici, alla data di entrata in vigore del regolamento.
- L'articolo 9 **abroga** i commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11.
- L'articolo 10 reca la **disposizione finanziaria**, stabilendo che dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
- L'articolo 11 disciplina, infine, l'**entrata in vigore** della legge, stabilendo che essa decorra dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

SOMMARIO

- Art. 1** Oggetto e finalità
- Art. 2** Definizioni
- Art. 3** Ambito di applicazione
- Art. 4** Misure di prevenzione e di protezione nei lavori in quota
- Art. 5** Mancata presentazione o incompletezza dell'ETSA
- Art. 6** Attività di informazione e formazione sui sistemi anticaduta
- Art. 7** Regolamento
- Art. 8** Disposizione transitoria
- Art. 9** Abrogazioni
- Art. 10** Disposizione finanziaria
- Art. 11** Entrata in vigore



Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e dei principi della normativa statale, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare, del Titolo IV, Capo II dello stesso, detta disposizioni, nell'ambito delle materie di competenza regionale, sulle misure di prevenzione e protezione, da adottare in fase di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, dirette ad evitare l'insorgere dei rischi di infortunio da caduta dall'alto e a ridurre i rischi residui, al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge lavori in quota.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) lavoro in quota: l'attività lavorativa definita dall'articolo 107 del d.lgs. 81/2008;
- b) copertura: una delimitazione superiore dell'involucro edilizio, piana o inclinata, finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici;
- c) facciate continue: parte dell'involucro edilizio realizzata con una struttura solitamente costituita da profili orizzontali e verticali, collegati assieme e ancorati alla struttura di supporto dell'edificio e contenente tamponamenti fissi e/o apribili, che fornisce tutte le funzioni richieste di una parete interna o esterna o parte di essa, ma non contribuisce alla capacità portante o alla stabilità della struttura dell'edificio;
- d) facciate ventilate: una tipologia di parete fissata allo strato portante e caratterizzata dalla presenza di un'intercapedine di ventilazione e generalmente da elevate prestazioni termo-energetiche, che si basa sul principio della realizzazione di una discontinuità fra il paramento più esterno e la parete interna per dare luogo, nell'intercapedine, ad un flusso d'aria generalmente ascendente, azionato naturalmente dal gradiente termico tra la temperatura in intercapedine e quella dell'aria in ingresso.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nella progettazione e realizzazione dei lavori in quota che espongono ad un rischio di caduta dall'alto relativi ai seguenti interventi riguardanti le coperture o le facciate degli edifici, pubblici o privati:
 - a) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e), e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
 - b) interventi per l'installazione di nuovi impianti tecnici, telematici o fotovoltaici.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
 - a) gli interventi su coperture già dotate di specifici dispositivi permanenti di protezione collettiva a difesa dei bordi, nonché delle eventuali aree non calpestabili, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) gli interventi su facciate continue o ventilate già dotate di specifici dispositivi permanenti di protezione collettiva, nel rispetto della normativa vigente.
3. Le opere e i manufatti realizzati esclusivamente nella misura indispensabile a garantire l'accesso, il passaggio e lo svolgimento in sicurezza dei lavori sulle coperture o sulle facciate non sono presi in considerazione ai fini delle verifiche di conformità urbanistico-edilizia relative a parametri urbanistici quali il volume, la superficie utile o l'altezza massima degli edifici.

Art. 4

(Misure di prevenzione e protezione nei lavori in quota)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 e fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 81/2008, i progetti relativi agli interventi indicati all'articolo 3, comma 1, devono:

a) prevedere, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'applicazione di specifiche misure di prevenzione e di protezione, collettiva e individuale, adeguate alle migliori tecnologie disponibili e all'evoluzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in quota, finalizzate ad evitare il rischio di caduta dall'alto, quali l'installazione di sistemi di ancoraggio permanenti e quelle dirette ad assicurare, prioritariamente da uno spazio interno comune, il transito, l'accesso, l'esecuzione dei lavori e l'ispezione, anche successiva alla loro ultimazione, in modo idoneo, agevole e sicuro;

b) essere corredati da un elaborato tecnico del sistema anticaduta (ETSA) che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a), riporti le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altra informazione necessaria ad attuarle, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7.

2. L'ETSA è parte integrante del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e all'allegato XVI del d.lgs. 81/2008 salvo quando la redazione del fascicolo non sia richiesta, nel qual caso l'elaborato tecnico costituisce documento autonomo.

3. L'ETSA è aggiornato ogni volta che si realizzino interventi che comportino modifiche strutturali che interessano la copertura dell'edificio oppure variazioni alle misure di prevenzione e protezione previste. Tale documento è inoltre messo a disposizione di tutti i soggetti che, successivamente alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, svolgono attività in quota. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, l'elaborato deve essere consegnato al nuovo proprietario o ad altro avente titolo.



4. L'installazione e il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori.



Art. 5

(Mancata presentazione o incompletezza dell'ETSA)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, la mancata presentazione o l'incompletezza dell'ETSA, previsto all'articolo 4, costituisce condizione ostativa al rilascio del titolo abilitativo edilizio o determina l'inefficacia della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) presentata.

Art. 6

(Attività di informazione e formazione sui sistemi anticaduta)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo. Disposizioni finanziarie varie) e nel rispetto degli articoli 36 e 37 del d.lgs. 81/2008, promuove specifiche attività di informazione, formazione e addestramento nonché di aggiornamento sulle misure di prevenzione e protezione per evitare e ridurre il rischio di cadute dall'alto, che tengano conto delle migliori tecnologie disponibili e dell'evoluzione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in quota, rivolte ai lavoratori da impiegare o già addetti nonché ai soggetti incaricati di garantire, in sede progettuale ed esecutiva, l'adozione delle misure di cui all'articolo 4.
2. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 7, definisce le modalità informative e gli standard formativi elevati per la realizzazione delle specifiche attività di cui al comma 1.



Art. 7

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) dello Statuto, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in particolare:

- a) individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) specifica la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché criteri e modalità di presentazione della medesima;
- c) definisce le modalità informative e gli standard formativi elevati per la realizzazione delle specifiche attività di cui all'articolo 6.



Art. 8

(Disposizione transitoria)

1. La presente legge si applica agli interventi previsti all'articolo 3 il cui progetto non sia stato presentato, nel caso di edifici privati, o il cui progetto di fattibilità tecnico economica non sia stato approvato, nel caso di edifici pubblici, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7.



Art. 9

(Abrogazioni)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 11 (Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro. Disposizioni finanziarie varie) sono abrogati.



Art. 10

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.